

Pubblicato il 06/11/2019

**N. 07178/2019 REG.PROV.CAU.**

**N. 08205/2019 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8205 del 2019, proposto da

Sabrina De Marco, Massimiliano Bianco, Nunzia Nocerino, Giuseppe Onda, Patrizia Palumbo, Emilia Vitiello, Carmela Aliperti, Maria Saviano, Lucia Di Lorenzo, Ginevra Nefando, Barbara Polito, Gaetano Esposito, Debora Brancaccio, Alessandra Cesarano, Maria Rosaria De Stefano, Elvira Pignatiello, Luana Tramonto, Angela Barbieri, Vincenza De Gregorio, Alessandra Borino, Giuseppina De Luca, Maria Gallo, Pierluigi Ruotolo, Carla Teano, Carmine Domenico Nocera, Pietro Paolo Isernia, Nicola De Caro, Carlo D'Arbitrio, Giuseppina Piacente, Immacolata Giuliano, Anna Atte, Nunzia Nasto, Eugenio Papa, Marianna Maffettone, Antonella Smaldone, Raffaele Ruopoli, Rosaria Giannoccoli, Rosaria Giannoccoli, Silvana Parmentola, Michele Grasso, Giovanni Nocerino, Antonella Isernia, Paola Giordano, Ivan Matrone, Giovanni Zafro, Angela Nicchitta, Giuseppina Furnari, Enzo Montone, Concetta Lo Bartolo, Carmelina Baio, Luana Teresa Schiliro', Davide Salvatore Scimemi, Valentina D'Angelo, Valentina Di Luca,

Sissy Cantalupo, Tiziana De Vita, Elisabetta Somma, Anna Esposito, Amelia Coralluzzo, Antonietta De Chiara, Luigi Reho, Marianna Scognamillo, Annabella Ricci, Simona Schiazzano, Ilario Cretella, Ermenegildo D'Angelo, Maria Rosaria Verdoliva, Antonia Rodia, Donatella Collalti, Giovanna Cirillo, Maurizio Piccolo, Marcella Scarciglia, Vincenzo Spina, Antonio Graziano Antico, Carlo Manna, Francesco Virgata, Marco Salvatore, Francesca Berdini, rappresentati e difesi dagli avvocati Aldo Esposito, Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi L'Aquila, Università degli Studi Bergamo, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Università degli Studi Macerata, Università degli Studi Molise, Università degli Studi Padova, Università degli Studi di Salerno - Fisciano, Università degli Studi Siena, Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", Università degli Studi Roma Foro Italico, Università degli Studi Roma Tre, Università della Calabria, Università degli Studi della Basilicata - Potenza, Università degli Studi Firenze, Università degli Studi Perugia, Università degli Studi Udine, Università degli Studi Palermo, Università degli Studi Messina, Università degli Studi di Enna Kore, Università degli Studi Catania, Università degli Studi Foggia, Università del Salento - Lecce, Università degli Studi Milano Bicocca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Trapanese Monica, Apuzza Lucia non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

degli elenchi ammessi prova scritta e prova orale, Graduatoria nominativa delle Università degli studi e Bandi, Decreto Rettorale, Università di indizione della selezione per l'accesso al corso TFA Sostegno analogamente, e sempre quale atto preordinato e pretermesso, del Decreto Ministeriale n. 92 del 08 febbraio 2019, sulle "Disposizioni che disciplinano le procedure di specializzazione per il sostegno", c.d. Corso Specializzante T.F.A. SOSTEGNO 2019, funzionale al conseguimento del titolo che consentire di insegnare sui posti di sostegno; c) dei successivi Decreti M.I.U.R. N. 118 del 21/02/19 nonché N.158 del 27/02/2019- autorizzativi dei "percorsi di specializzazione" di cui al D.M. 92/19;d) dei verbali - non conosciuti - della Commissione di concorso nella parte in cui si esclude parte ricorrente dall'ammissione al successivo espletamento della prova scritta; e) ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi del ricorrente, ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato ai ricorrenti; f) del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 21 febbraio 2019 n. 118, riguardante: Attivazione percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico degli alunni con disabilità, nelle scuole di ogni ordine e grado per l'a.a. 2018-2019; nella parte in cui, tale decreto, ha autorizzato ad attivare i percorsi di formazione, per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, nei limiti dei posti fissati e per le sedi autorizzate di cui all'allegata TABELLA A, anch'essa impugnata; g) dei pareri espressi dai Comitati regionali di coordinamento delle Università della Regione Sicilia e di tutte le altre Regioni, dal contenuto ignoto in quanto non pubblicato; h) dei bandi di Ateneo nella parte in cui quantificano i posti poi concretamente banditi per le immatricolazioni ai percorsi di formazione per

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno; i) dei provvedimenti, con contenuto ignoto in quanto non pubblicati, con i quali gli Uffici Scolastici Regionali hanno espresso il fabbisogno degli insegnanti specializzati sul sostegno per il triennio 2019-2021. Per l'accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti, docenti con titolo di studio valido per l'accesso agli insegnamenti interessati, ad ottenere (sul grado d'istruzione interessato) lo scorrimento (in base al punteggio maturato, con la prova preselettiva T.F.A. Sostegno 2019) all'interno delle graduatorie-contenenti l'elenco degli ammessi alla prova scritta-di tutte le sedi Universitarie Italiane (che hanno bandito il Corso Concorso T.F.A. Sostegno 2019), affinché, attraverso una selezione meritocratica, possano, gli istanti, eventualmente, affluire alla successiva prova scritta, presso l'Ateneo, dove il voto riportato sia considerato sufficiente per il superamento della prova.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi L'Aquila e di Università degli Studi Bergamo e di Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e di Università degli Studi Macerata e di Università degli Studi Molise e di Università degli Studi Padova e di Università degli Studi di Salerno - Fisciano e di Università degli Studi Siena e di Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" e di Università degli Studi Roma Foro Italico e di Università degli Studi Roma Tre e di Università della Calabria e di Università degli Studi della Basilicata - Potenza e di Università degli Studi Firenze e di Università degli Studi Perugia e di Università degli Studi Udine e di Università degli Studi Palermo e di Università degli Studi Messina e di Università degli Studi di Enna Kore e di Università degli Studi Catania e di Università degli Studi Foggia e di Università del Salento - Lecce e di Università degli Studi Milano Bicocca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2019 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che la previsione del bando di aver ottenuto una votazione non inferiore a 21/30 non appare illegittima rientrando poi nella sfera, assai ampia, di discrezionalità rimessa al Ministero resistente, funzionale all'esigenza di compiere una selezione rigorosa dei più meritevoli;

- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame;

- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 836/2019,

- che è necessario conoscere se sono state approvate le graduatorie definitive del concorso in questione relativamente alle Università resistenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- respinge la richiesta misura cautelare;

- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

- ordina alle Amministrazioni resistenti, per tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, di depositare in giudizio, entro 30 giorni dalla comunicazione/notificazione della presente ordinanza, i chiarimenti indicati in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Claudia Lattanzi**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

IL SEGRETARIO